

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LETTERA FISCALE - FEBBRAIO - 2010

- **Le news di febbraio..... pag. 2**
- **Ultimi chiarimenti in tema di compensazione dei crediti Iva..... pag. 3**
- **Al via le nuove regole Iva sulla tassazione dei servizi nei rapporti con l'estero..... pag. 5**
- **Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2009... pag. 7**
- **Certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2009..... pag. 8**
- **Tassa vidimazione libri sociali – versamento entro il 16 marzo... pag.10**
- **Entro il 31/03/10 obbligo di invio telematico per fruire della detrazione del 55%..... pag.11**
- **Credito d'imposta per l'installazione di misure di sicurezza..... pag.12**
- **Principali scadenze dal 15 febbraio al 15 marzo 2010..... pag.14**

LE NEWS DI FEBBRAIO

CODICI TRIBUTO

Associazioni tra professionisti e società di persone: codice tributo per compensare i crediti Irpef

Tutto pronto per la compensazione dei crediti Irpef con altre imposte e contributi da parte delle associazioni di professionisti e delle società di persone. L'Agenzia delle Entrate ha infatti istituito, con la risoluzione n.6 dell'11 febbraio, il codice tributo 6830, per l'utilizzo delle ritenute residue non sfruttate dal socio e da questo riattribuite alla società. Il nuovo meccanismo di compensazione, riconosciuto dall'Agenzia con la circolare n.56/E del 23/12/09, è possibile soltanto a condizione che i soci o gli associati manifestino il loro preventivo assenso all'operazione con atto avente data certa o nello stesso atto costitutivo.

(R.M. 11/02/2010, n. 6)

CODICI TRIBUTO

Una pioggia di codici tributo per sanare gli avvisi bonari

Con risoluzione n.5 del 10 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 86 codici tributo da utilizzare per i pagamenti parziali delle irregolarità emergenti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72. Tali codici sono utilizzati dai contribuenti nell'eventualità in cui il destinatario delle predette comunicazioni, alle quali viene allegato il modello F24 precompilato, intenda versare solo una quota dell'importo complessivo richiesto con il codice tributo 9001.

(R.M. 10/02/2010, n.5)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: nuove regole al via da quest'anno. Si attende la circolare delle Entrate

Le norme sulle Cfc entreranno in vigore a partire dal 2010, come preciserà una circolare di prossima emanazione dell'Agenzia delle Entrate. Lo afferma la stessa Agenzia, con un comunicato del 5 febbraio, dove si precisa come tale decisione sia motivata da ragioni sia di carattere giuridico sia di ordine pratico, dato che la decorrenza dal 2010 è in linea con quanto affermato dallo Statuto del contribuente.

L'applicazione delle nuove regole dal 2010 consente, inoltre, alle capogruppo di imprese Cfc di rivedere per tempo le strategie aziendali sull'estero.

(Agenzia Entrate, comunicato, 05//02/10)

DIRITTO SOCIETARIO

Assonime e 231: modelli adeguati salvano la società

Con il caso n.1/10 del 5 febbraio, Assonime commenta la sentenza del Tribunale di Milano del 17 novembre 2009, relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introdotta dal D.Lgs. n.231/01. Con la sentenza in questione, per la prima volta dall'approvazione di tale decreto, è stata riconosciuta l'adeguatezza dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati predisposti dalla società, consentendo così alla società di beneficiare dell'esimente di responsabilità stabilita dall'art.6 del D.Lgs. n.231/01.

(Assonime, Caso n.1 del 05/02/10)

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione “orizzontale” dei crediti Iva che eccedono determinati importi.

A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell’Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi

| | |
|--|---|
| Crediti Interessati | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Credito Iva annuale; ▶ Credito Iva trimestrale (modello TR). |
| Limiti Compensazione | Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR). |
| Visto di conformità per credito annuale | Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l’apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato. |
| Momento di utilizzo | Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. |
| Modalità di effettuazione compensazioni | Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). |
| Dichiarazione Annuale | Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio. |

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10

| | |
|---|---|
| irilevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva) | le compensazioni “verticali” o “interne” - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al “tetto” di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell’applicazione delle nuove regole; |
| natura dei limiti | le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l’importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole; |
| due distinti <i>plafond</i> per credito annuale e | Il “tetto” di €10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; |

| | |
|--|---|
| crediti trimestrali | ⇒ tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); |
| credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009 | ⇒ il credito Iva relativo all'anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all'anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell'anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale ; |
| | ⇒ tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all'anno 2009 che quindi sconta l'applicazione delle nuove regole. |

I chiarimenti ufficiosi della videoconferenza di Italia oggi

| | |
|--|---|
| visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi; ▶ in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto; ▶ la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto. |
|--|---|

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010

| | |
|---|--|
| Procedure concorsuali | anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva. |
| Obbligo di unificazione | sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione). |
| Credito annuale rilevante | in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell'ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico. |
| Polizze assicurative degli studi associati | Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati. |
| Controlli per il rilascio del visto di conformità | nella <i>check list</i> dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10. |

AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Come già anticipato nella Lettera Fiscale di Gennaio (Supplemento) inviata dallo Studio il 12 gennaio 2010, dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni (il Decreto Legislativo di recepimento alla data di stesura della presente circolare non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell'approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.

In considerazione della complessità della materia, invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento, si propone una sintesi schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

| Tipo servizio prestato | Fino al 2009 | Dal 1° gennaio 2010 |
|--|--|---|
| Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione | In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) | Interamente non imponibile art.9 |
| Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni | Imponibile al 20% | Imponibile al 20% |
| Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione | In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) | Interamente non soggetto art.7-ter |
| Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia | Imponibile 20% | Non soggetto art.7-ter |
| Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali | Non imponibile | Non imponibile art.9 |
| Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o <i>extra</i> Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali | Non imponibile | Non soggetto art.7-ter |
| Impresa italiana fattura a impresa <i>extra</i> Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia | Imponibile 20% | Non soggetto art.7-ter |
| Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati | Escluso | Non soggetto art.7-ter |
| Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia | Imponibile 20% | Non soggetto art.7-ter |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un'impresa estera | Escluso | Non soggetto art.7-ter |
| Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia | Imponibile 20% | Imponibile 20% |
| Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria | Escluso | Non soggetto art.7-ter |
| Agente italiano fattura provvigione a impresa <i>extra</i> Ue per vendita di beni da Italia a Italia | Imponibile 20% | Non soggetto art.7-ter |

| Tipo servizio ricevuto | Fino al 2009 | Dal 1° gennaio 2010 |
|---|--|---|
| Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue | Integrazione fattura estera imponibile 20% | Autofattura imponibile 20% |
| Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero | Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) | Autofattura interamente non imponibile |
| Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all'estero e servizi doganali | No autofattura (escluso) | Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti |
| Impresa italiana acquista da una società <i>extra</i> Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato <i>extra</i> Ue | No autofattura (escluso) | Autofattura imponibile 20% |
| Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all'estero | No autofattura (escluso) | Autofattura imponibile 20% |
| Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all'estero | No autofattura (escluso) | No autofattura (fuori campo art.7- <i>quinques</i>) |
| Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale | Autofattura imponibile 20% | Autofattura imponibile 20% |
| Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all'esportazione | Autofattura non imponibile | Autofattura non imponibile art.9 |

In ordine alla necessità di procedere all'autofattura ai sensi dell'art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il *reverse charge* tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotta, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell'integrazione anche per i servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell'attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell'autofattura rimane l'ipotesi che, stante l'impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell'adempimento.

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2009

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2009.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute d'acconto a carico del condominio per contratti di appalto.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- ➔ i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);
- ➔ i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- ➔ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- ➔ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto;
- ➔ l'ammontare delle ritenute operate;
- ➔ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata, Enasarco, ecc.);
- ➔ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

| | |
|----------|---|
| A | prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale; |
| C | utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; |
| H | indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa; |

| | |
|---|---|
| M | prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere; |
| N | indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none"> ▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; |
| O | prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata; |
| Q | provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; |
| R | provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; |
| T | provvigioni corrisposte a mediatore; |
| U | provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; |
| V | provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici; |
| W | corrispettivi erogati da condomini, nel 2009, per prestazioni relative a contratti d'appalto. |

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500,00 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i **regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative** di cui all'art.13 della L. n.388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

Entro il giorno **1 marzo 2010** (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Il medesimo adempimento deve essere rispettato dai soggetti, anche diversi dalle società di capitali, che hanno corrisposto remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto.

Le **somme da certificare possono essere pertanto ricondotte:**

- ➔ alla distribuzione di riserve di utili, anche se relative a società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (le somme non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti);
- ➔ alla distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- ➔ all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- ➔ all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ➔ alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- ➔ alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riquilificati come utili.
- ➔

La **certificazione**, invece, **non deve essere rilasciata:**

in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73;

il caso più frequente è quello dei dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate;

in relazione agli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Infine, la **certificazione può essere rilasciata** ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione sono esclusivamente le somme materialmente pagate nel corso del 2009; in particolare relazione ai dividendi (ma il concetto è di natura generale), è opportuno notare che lo schema di certificazione riporta la distinzione tra:

utili formati sino al periodo in corso al 31.12.07

e utili formati successivamente.

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40 al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI - VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine di **venerdì 16 marzo 2010**. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una *tantum* ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

| | | |
|----------|---|--|
| € 309,87 | ⇒ | per la generalità delle società; |
| € 516,46 | ⇒ | per le società con capitale al 1 gennaio 2010 sia superiore a €516.456,90. |

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2010. La compilazione riguarda la sezione "erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

| Esempio | | SEZIONE ERARIO | | | | |
|--|-------------|----------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | codice tributo | rateazione/regione/ prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
| IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI | | 7085 | | 2010 | 309,87 | |
| codice ufficio | codice atto | | | | | +/- SALDO (A-B) |
| | | | | | TOTALE A 309,87 B | 309,87 |

ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2009 **entro il prossimo 31 marzo 2010**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

L'invio telematico del modello IRE entro il 31 marzo 2010

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per:

- ▶ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ▶ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ▶ interventi di installazione di pannelli solari;
- ▶ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il [modello](#) da compilare e il [software](#) per effettuare l'invio telematico dei dati.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta

La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell'immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi:

- ▶ qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell'anno solare 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d'imposta 2009.


I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell'invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il [sito web](#), dei dati relativi agli interventi realizzati.

Il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la R.M. n.3/10 sulla compatibilità della detrazione del 55% con specifici contributi per i medesimi interventi disposti da Regioni, Province e Comuni.



Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato.


Pertanto, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovrà scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.


CREDITO D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Le Legge finanziaria per l'anno 2008 ha previsto, con l'obiettivo di prevenire furti ed altri atti illeciti, un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione nel modello F24) pari all'80% delle spese sostenute nel triennio 2008-2009-2010 per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, tra cui:

- ▶ telecamere di videosorveglianza;
- ▶ sistemi di allarme;
- ▶ inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
- ▶ casseforti e cassette di sicurezza;
- ▶ macchinette antifalsari;
- ▶ sistemi di pagamento con moneta elettronica (terminali per carte di credito).

Il credito d'imposta non può essere cumulato con altre misure di aiuti di stato sugli stessi costi ammissibili o con altri sostegni "de minimis" se il cumulo supera la soglia massima di €200.000 nell'arco di tre esercizi. L'agevolazione è concessa esclusivamente per la prima installazione nel luogo di esercizio dell'attività a:





Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante. Sono, invece, esclusi le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti e gli agenti di commercio.

Le istanze devono essere presentate compilando il modello IMS, inviando i dati telematicamente mediante il *software* "CREDITOSICUREZZA" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Sono richiesti gli estremi della documentazione attestante l'effettività delle spese agevolabili (fattura o costo sostenuto dal concedente in caso di acquisto con contratto di *leasing*).

L'accoglimento o il diniego dell'incentivo avverrà sempre in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le istanze possono essere presentate dal 2 febbraio 2010 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Qualora sia già stata presentata un'istanza negli anni precedenti (2008 o 2009), sono agevolabili le nuove spese sostenute nel limite della capienza delle soglie massime previste

ESEMPIO

Per esempio una PMI che ha fruito di un credito di €2.000 per una spesa sostenuta nel 2008 potrà chiedere un nuovo credito d'imposta fino all'importo di €1.000 per spese agevolabili sostenute nel 2010.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio al 15 marzo 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI**28 Febbraio****▪ Dichiarazione annuale Iva - compensazione crediti Iva 16 marzo**

I soggetti che hanno maturato nel corso del 2009 un credito annuale Iva superiore a 10.000 e che intendono utilizzarlo in compensazione orizzontale con altri tributi a partire dal prossimo 16 marzo 2010 devono presentare telematicamente la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2010.

▪ Scudo fiscale - imposta straordinaria 6%

Presentazione, agli intermediari finanziari abilitati, della dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all'estero con pagamento dell'imposta straordinaria del 6% (codici tributo 8107 sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate).

SCADENZE ORDINARIE**15 febbraio****▪ RegISTRAZIONI contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.

▪ Fatturazione differita

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ RegISTRAZIONI contabili associazioni sportive dilettantistiche

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

16 febbraio**▪ Versamenti Iva**

Scade il **16 febbraio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2010 (codice tributo 6001).

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 febbraio 2010** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **16 febbraio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 febbraio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo **1019** per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef, e **1020** per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 febbraio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Versamenti Inps per artigiani e commercianti**

Scade il **16 febbraio** il termine per i versamenti relativi alla **IV rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

▪ **Autoliquidazione Inail**

Scade il **16 febbraio** il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2009 e all'acconto 2010. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata anche la denuncia delle retribuzioni su modello cartaceo da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.

17 febbraio

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 18 gennaio con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

20 febbraio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010**

Per il **20 febbraio 2010** è previsto il termine di scadenza per la trasmissione degli elenchi Intrastat per le operazioni relative al mese di gennaio 2010.

Il citato termine, comunque, potrebbe essere anche fatto slittare al 25 febbraio. Tale previsione non risulta comunque ancora ufficiale, non essendo stato emanato al momento l'apposito Decreto del Ministero dell'economia. Sulla specifica questione si ricorda che il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane stanno mettendo a punto dei provvedimenti amministrativi al fine di concedere una proroga agli operatori per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat, che pertanto entrerebbe in vigore solamente a partire dal 30 aprile 2010.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 febbraio 2010** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

- **Versamento contributi Enasarco**

Scade il **20 febbraio** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2009, relativi agli agenti e rappresentanti.

28 febbraio

- **Comunicazione annuale dati Iva anno 2009**

Invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2009.

- **Sostituti d'imposta - consegna CUD**

Scade il **28 febbraio 2010** il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per certificare i compensi corrisposti (redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) e le ritenute effettuate nel corso del 2009. Entro il medesimo termine i sostituti d'imposta devono, inoltre, consegnare le certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. I soggetti Ires, infine, consegnano ai percettori di utili, e somme equiparate, l'apposita certificazione con riferimento alle somme corrisposte nel 2009.

- **Presentazione del modello EMens**

Trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Opzione Irap per i soggetti Irpef**

Termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali.

L'opzione è irrevocabile per un triennio e vale dunque per gli anni dal 2010 al 2012. Al termine del triennio

l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altro triennio salva la possibilità di opzione del valore della produzione secondo le regole ordinarie.

2 marzo

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro la prima volta in data 18/12/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

15 marzo

▪ **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Milano, 16 Febbraio 2010

STUDIO TRIBUTARIO E DEL LAVORO